



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Trecate, Cerano e Sozzago per la gestione in forma convenzionata dei servizi di polizia locale.

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di dicembre alle ore 20,15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco		si	
2) Notaro Rosario Giuseppe	Consigliere	maggioranza	si	
3) Andreoletti Giovanni	"	"	si	
4) Lavatelli Mirko	"	"	si	
5) Rusciano Elena	"	"	si	
6) Zanetti Cristina	"	"		si
7) Battaglia Anna Maria	"	"	si	
8) Giambone Alberto	"	"	si	
9) Ramellini Alessio	"	"	si	
10) Salmin Alberto	"	"	si	
11) Maffé Vanessa	"	"		si
	Totali n		9	2

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Trecate, Cerano e Sozzago per la gestione in forma convenzionata dei servizi di polizia locale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO
- che le forme associative tra Enti limitrofi e con analoga configurazione territoriale, socio economica e culturale favoriscono la gestione dei servizi rispondente ad esigenze affini sia per la struttura degli stessi servizi esistenti, sia per le risorse disponibili che per le problematiche gestionali nel loro complesso;
 - che questa Amministrazione comunale, in collaborazione con le Amministrazioni di Cerano e Trecate, intende realizzare un servizio associato di Polizia Locale, al fine di garantire, con le risorse disponibili, un più elevato grado di efficienza mediante un controllo continuo, funzionale e strutturalmente più incisivo sui rispettivi territori che sono geograficamente contigui;
- CONSIDERATO
- che il succitato servizio si pone altresì l'obiettivo di garantire – con l'impiego integrato delle risorse umane presenti - alla collettività locale un più alto livello di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, attraverso l'organizzazione di attività di pattugliamento sul territorio nelle fasce orarie in cui si consumano maggiormente i fatti di reato e le situazioni di turbativa della vita sociale;
- VISTO
- l'art. 30 del D.Lgs. 267/00, che permette agli Enti Locali la possibilità di stipulare tra loro apposite convenzioni per l'esercizio di determinate funzioni ed attività;
- VISTO
- l'art. 1 comma 2 della Legge-Quadro sulla P.M. N. 65/86;
- VISTO
- lo schema di convenzione che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO
- l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- ACQUISITI
- i pareri di legge;
- CON
- voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1) Di istituire il servizio associato di Polizia municipale tra i Comuni di Trecate, Sozzago e Cerano.
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione tra i sopraccitati Comuni, per la gestione del servizio associato di Polizia Locale, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

- 3) Di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare eventuali modifiche non sostanziali all'allegato schema di convenzione, che si rendessero necessarie per uniformare il testo a quanto approvato dai consigli comunali degli enti convenzionati.
- 4) Di dare atto che la presente convenzione avrà la durata di anni tre con decorrenza dal 01.01.2015.
- 5) Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della presente convenzione.

Stante l'urgenza di provvedere alla formalizzazione dell'accordo entro il 31/12/2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Data 16.12.2014

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 18.12.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Data 18.12.2014

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Dr. Fontana Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

.....

Data 16.12.2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16.12.2014 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data 16.12.2014

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA CONVENZIONATA
DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Premesso:

- che l'art. 1 comma 2 della "Legge-quadro sull'ordinamento di polizia municipale" del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che l'art. 30 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati una stabile forma di collaborazione per rispondere adeguatamente al fabbisogno di sicurezza richiesta dai cittadini dei Comuni associati;
- che tale forma di collaborazione consentirà un accrescimento professionale degli appartenenti ai Corpi delle Polizie Municipali dei Comuni, un utilizzo integrato e più razionale delle risorse umane, tecniche-informatiche attualmente disponibili, nonché di quelle di futura acquisizione, con significativa realizzazione delle economie di scala finalizzate alla riduzione dei costi gestionali del servizio;

Per quanto sopra specificato,

tra i Comuni di Trecate, Cerano e Sozzago si conviene e si stipula il presente accordo

Art. 1
Istituzione del servizio

1. I comuni di Trecate, Cerano e Sozzago istituiscono un servizio associato di Polizia Municipale, denominato di seguito "Polizia Locale Convenzionata", che prevede il coinvolgimento delle risorse umane e strumentali e finanziarie destinate a tale servizio nei singoli enti aderenti. A tal fine viene istituito ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L n. 267/2000 l'Ufficio del Corpo Unico della Polizia Locale Convenzionata cui sono distaccati funzionalmente tutti i dipendenti assegnati alle Polizie Municipali dei Comuni associati.

Art. 2
Finalità

1. Scopo della presente Convenzione è di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Locale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.
2. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il presidio del territorio nell'esercizio dell'attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.

Art. 3
Attività e servizi conferiti

1. La Polizia Locale Convenzionata, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Locale.
2. Tali funzioni sono esercitate nei limiti e con le modalità stabilite dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 4
Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi di Polizia Municipale Locale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi.
2. La Sede del Comando del servizio di Polizia Locale Convenzionata è presso la sede del Comune di Trecate, individuato Comune Capo Convenzione.
3. Con riferimento alle competenze territoriali, così come definite dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, il personale di Polizia Locale Convenzionata degli enti aderenti opera, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti i comuni convenzionati, mantenendo tutte le qualifiche previste dalle leggi e dai provvedimenti dell'Autorità Comunale.
4. Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei comuni convenzionati, previa comunicazione del Sindaco al Prefetto e agli altri Sindaci interessati.

Art.5
Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo di Polizia Locale Convenzionata è così articolato:
 - a) Il Sindaco è l'Autorità di Polizia Locale del territorio del Comune di riferimento.
 - b) La Conferenza dei Sindaci o delegati, definisce le direttive e gli indirizzi della gestione associata del servizio, ne verifica l'attuazione e definisce gli indirizzi per la nomina del Comandante di Polizia Locale.
 - c) Il Comandante viene individuato di concerto dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Sindaco Capo Convenzione.
 - d) Il Comandante di Polizia Locale è responsabile della gestione del personale e delle risorse strumentali e finanziarie affidate e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dalla Conferenza dei Sindaci. A tal fine, predispone con cadenza annuale e previo confronto con i Sindaci, il Piano Operativo di Lavoro che individua la quantità e la qualità di servizi e di attività da svolgere sul territorio, sulla base del personale e delle risorse strumentali disponibili.
 - e) Il Piano Operativo di Lavoro viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci e recepito con deliberazione delle rispettive Giunte.
 - f) L'incarico di Comandante è a tempo determinato, in relazione alla durata del mandato del Sindaco Capo Convenzione e può essere prorogato per il tempo necessario al pieno insediamento della nuova Amministrazione. Tale incarico può essere conferito a personale già alle dipendenze di uno dei Comuni associati in possesso di categoria contrattuale D.
 - g) L'incarico potrà altresì essere ricoperto da persona proveniente dall'esterno in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la copertura del posto. Qualora venga individuata una persona esterna il rapporto di lavoro a tempo determinato viene costituito con il Comune

- Capo Convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.
2. Ai sensi dell'art. 9 della Legge 07.03.1986, n. 65, il Comandante è responsabile verso i Sindaci dei Comuni convenzionati dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Convenzionato che si trovano ad operare sul territorio di riferimento.
 3. Il Comandante, sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci, nomina un Vice Comandante, nell'ambito dei dipendenti assegnati al servizio associato in possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla legge per ricoprire l'incarico.
 4. Il Comandante dovrà inoltre provvedere, dandone preventiva informazione ai Sindaci, allo svolgimento dei seguenti compiti:
 - definizione dei programmi di lavoro, degli orari e dei turni articolati per Comune;
 - assegnazione del personale e delle risorse strumentali;
 - individuazione dei fabbisogni e delle iniziative formative;
 - verifica dei servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
 - proposta di azioni di miglioramento nella gestione dei servizi associati;
 5. Ai fini di un ottimale svolgimento dei servizi e di un necessario coordinamento di carattere generale volto ad evitare la sovrapposizione di pattuglie delle Forze dell'Ordine e di quelle del Corpo di Polizia Locale Convenzionato, la predisposizione delle attività nell'ambito di pertinenza della Convenzione verrà comunicata preventivamente agli organi di P.S. competenti per quel territorio (Questura, Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri).
 6. Gli Enti si impegnano nell'ambito delle risorse disponibili e allo scopo destinabili a istituire un servizio di pronta reperibilità che garantisca interventi in caso di emergenza in particolare nelle ore non coperte dalla turnazione.

Art. 6

Criteri generali per l'espletamento del servizio e programmazione dell'attività

1. La programmazione del servizio dovrà prevedere una distribuzione temporale e territoriale omogenea delle pattuglie in relazione sia all'estensione territoriale degli Enti che al numero degli abitanti.
2. La Conferenza dei Sindaci dovrà stabilire, con il supporto tecnico del Comandante, i programmi in base ai quali effettuare gli interventi, osservando in ogni caso le seguenti priorità:
 - a) pronto intervento in caso di pubbliche calamità, disastri, incidenti ed altri eventi che richiedono un servizio di immediato soccorso;
 - b) rispetto dei termini e delle scadenze previste per disposizioni di legge e di fonti normative locali;
 - c) richieste di cittadini ed imprese, secondo l'ordine cronologico delle richieste e fermo restando quanto previsto dal punto a).

Art. 7

Rapporti finanziari

1. Le spese che non siano a diretto carico dei singoli Comuni, sono ripartite fra gli Enti aderenti in ragione di specifiche percentuali da individuarsi in sede di Conferenza dei Sindaci. In via ordinaria, sarà il Comune Capo Convenzione a procedere agli acquisti necessari per il funzionamento del Corpo di Polizia Locale Convenzionato.
2. Sono a diretto carico dell'Ente di appartenenza, per ciascuna sede e per gli strumenti e le dotazioni già in possesso di ciascun ufficio di Polizia Locale, fermo restando la verifica e la ricerca di soluzioni di ottimizzazione ed economia di scala:
 - a) le spese ordinarie del personale dipendente;

- b) spese generali per la gestione delle sedi;
 - c) spese per carburanti;
 - d) spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione dei veicoli;
 - e) abbonamenti telefonici fissi e mobili;
3. Sono ripartite tra gli Enti secondo percentuali stabilite dalla Conferenza dei Sindaci:
 - a) le spese per acquisto di beni in uso indistinto per tutto il personale del Corpo;
 - b) le spese per acquisto volumi ed abbonamento proutari C.D.S.;
 - c) le spese per acquisto stampanti e cancelleria;
 - d) le spese per prestazioni di servizi in uso indistinto per tutto il personale del Corpo;
 - e) le spese di abbonamento e visure Motorizzazione Civile;
 - f) le spese di formazione ed aggiornamento personale, esclusa la formazione obbligatoria;
 - g) le spese di servizio vigilanza effettuato con personale esterno;
 - h) le spese di maggiorazione indennità di posizione e di risultato del Comandante;
 - i) le spese per l'acquisto di mezzi, attrezzature e dispositivi;
 - j) le spese per il personale relative agli istituti della turnazione e della reperibilità, del monte ore straordinari e delle eventuali indennità per specifiche responsabilità prevista dall'art. 36 del CCNL 2002-2005, sono ripartite tra i Comuni secondo una analisi condotta in sede di Conferenza dei Sindaci.
 4. La Conferenza dei Sindaci stabilirà annualmente entro il 31 ottobre di ciascun anno, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo, nonché le spettanze o ripartizione delle stesse fra i Comuni associati, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti. Nello stesso modo la Conferenza stabilirà, nel rispetto del CCNL, il budget annuale di straordinari il cui onere sarà ripartito fra i Comuni associati.
 5. Eventuali contributi o finanziamenti statali e/o regionali, anche per particolari progetti legati all'estensione dell'orario, saranno richiesti e gestiti in idonea quota parte nell'ambito della gestione associata.
 6. Il Comune di Sozzago contribuisce annualmente alle spese di servizio convenzionato sulla base degli interventi programmati sul proprio territorio e stabiliti nei piani operativi di lavoro e per un importo comunque non inferiore a € 8.000,00

Art.8

Mezzi e Attrezzature

1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche ed i beni mobili acquistati dai singoli Comuni prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, rimangono di proprietà degli Enti acquirenti e sono assegnati al Corpo di Polizia Locale Convenzionato per il loro utilizzo su tutto il territorio di competenza. Rimangono di competenza degli Enti acquirenti anche le spese di gestione e manutenzione.
2. I beni di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della convenzione o di recesso di uno dei Comuni aderenti, sono automaticamente riconsegnati all'Ente proprietario.
3. L'acquisto di nuovi beni per il Corpo di Polizia Locale Convenzionato sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno dei Comuni associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Corpo di Polizia Locale Convenzionato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
4. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi ed il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno dei Comuni aderenti, sarà decisa dalla Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso.

Art.9
Sanzioni Amministrative

1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle infrazioni del Codice della Strada, saranno suddivise secondo percentuali fisse da stabilire in sede di Convenzione dei Sindaci.
2. Gli Enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale almeno pari al 30% dei proventi delle sanzioni del Codice della Strada al finanziamento del servizio associato nel rispetto dell'articolo 208 del Codice della Strada.
3. Sono fatte salve tutte le disposizioni legislative che specificatamente dispongono in materia di sanzioni amministrative.

Art.10
Impegni assunti

1. Gli Enti aderenti si impegnano, entro un anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di organizzazione al fine di armonizzarli alla gestione associata e ad adottare il Regolamento del Corpo di Polizia Locale Convenzionato.
2. Gli Enti convenzionati utilizzano congiuntamente le graduatorie concorsuali per l'assunzione del personale, impegnandosi ad inserire clausole conformi nei bandi o ad indire direttamente procedure concorsuali unificate.

Art. 11
Decorrenza, durata e recesso

1. La presente convenzione avrà decorrenza a far data dal giorno di sottoscrizione della stessa.
2. La presente convenzione avrà durata triennale.
3. Ciascun Comune aderente, potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, entro il 30 settembre di ogni anno, previa Deliberazione del proprio Consiglio Comunale. L'ente che recede deve darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC agli altri Enti, accompagnando la comunicazione con la copia della deliberazione consiliare. Il recesso avrà comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione da parte di tutti gli altri Enti aderenti. L'Ente che recede ha l'obbligo di adempiere ad ogni obbligazione a suo carico il relazione alle spese della convenzione.

Art. 12
Relazioni Sindacali

1. Per quanto concerne la contrattazione decentrata, la stessa continua a svolgersi a livello di singolo Ente aderente, ma i contratti decentrati dovranno contenere una sezione specifica, omogenea per tutti i comuni, che abbia riguardo alla specificità del Servizio Convenzionato di Polizia Locale; la sezione specifica potrà consistere anche nel recepimento di accordo stralcio separatamente concluso fra le parti riguardante il solo Corpo di Polizia Locale Convenzionato.
2. A tal fine, la delegazione trattante di parte pubblica di ogni Ente aderente, dovrà essere integrata dal Comandante del Corpo di Polizia Convenzionato.
Per quanto concerne le relazioni sindacali che siano di specifica spettanza del Corpo di Polizia

Locale Convenzionato, saranno curate direttamente, nel rispetto delle procedure di cui al CCNL e decentrati, dal Comandante del Corpo di Polizia Convenzionato.

Art.13
Norma Finale

1. Per quanto non disposto dalla presente convenzione le parti si richiamano alle norme di legge e di regolamento in materia, nonché ai CC.NN.LL.
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. "B" allegata al D.P.R. 642/1972 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986.